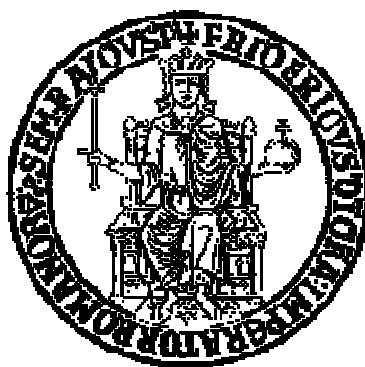


Capitolato tecnico dell'Assicurazione
ALL RISKS DEL PATRIMONIO ARTISTICO

LOTTO 7
CIG :

Contraente



Universita' degli Studi Di Napoli "Federico II"
Corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli (NA)
C.F./P.IVA : 00876220633

INDICE

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

SEZIONE 4 - CONDIZIONI DI GARANZIA GIACENZA

**SEZIONE 5 - CONDIZIONI DI GARANZIA TRASPORTO BENI PROPRIETÀ DELL'ENTE
CONTRAENTE**

SEZIONE 6 - CONDIZIONI DI GARANZIA "DA CHiodO A CHiodO"

ALLEGATO 1) - Attivazione della Garanzia "Da chiodo a chiodo"

ALLEGATO 2) Lista opere per garanzia "da chiodo a chiodo"

SCHEDA DI POLIZZA

SEZIONE 1 DEFINIZIONI

Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Broker:	Assiteca S.p.A. - Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14; filiale di Napoli, Piazza Municipio, 84 - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.
Oggetti assicurati	A titolo esemplificativo ma non esaustivo: ➤ Quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità e numismatiche, collezioni in genere, , patrimonio librario, volumi antichi, materiale documentario e artistico, strumenti musicali, reperti archeologici, reperti museali, Orto Botanico (Erbario "raccolta di piante essicate") perle, pietre e metalli preziosi, abiti e costumi, utensili e altri beni vari.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Deprezzamento:	La diminuzione del valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Stima accettata:	Il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo tra le Parti
Valore dichiarato:	Il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro
Valore commerciale:	Il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato
Terrorismo:	Tutti quegli atti, incluso l'uso della forza e della violenza, commessi da una o più persone che agiscano singolarmente od in gruppo, sia indipendentemente che per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per motivi politici, religiosi, ideologici e simili o allo scopo di influenzare e/o sconvolgere assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi o per ingenerare paura nella popolazione o in parte di essa o con intenzione di influenzare qualsiasi autorità o governo

SEZIONE 2

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 30 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

Art. 2.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi saranno pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 2.3 Durata del contratto - Rescindibilità

Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 240 (duecentoquaranta) giorni da darsi con lettera raccomandata A.R. o PEC e, comunque, il recesso avrà efficacia soltanto alla fine di ogni annualità assicurativa.

Art. 2.4 Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 2.5 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza devono essere approvate per iscritto.

Art. 2.6 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.7 Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti;
- f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

Art. 2.8 Altre assicurazioni

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 c.c.

L'assicurato e/o il contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 2.9 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 2.10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 2.11 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto e competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 2.12 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

Art. 2.13 Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Art. 2.14 Clausola Broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La remunerazione del Broker è a carico della società aggiudicataria nella misura, in percentuale sul premio imponibile, quale provvigione offerta dalla società aggiudicataria della espletanda procedura di gara "3/S/2019: Servizio di Consulenza e di Brokeraggio assicurativo a copertura dei Rischi dell'Ateneo".

Art. 2.15 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Art. 2.16 – Protocollo di Legalità

L'appalto è regolato dalle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura al quale l'Università ha aderito in data 29/12/2009. La società si impegna ad accettare ed a sottoscrivere le clausole del Protocollo di Legalità della Prefettura, le cui clausole, con le precisazioni formulate da questa Amministrazione, sono di seguito riportate:

Clausola 1):

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2009 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola 2):

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola 3):

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola 4):

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10

DPR 252/98. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, *salvo comunque il maggior danno*, nella misura del 10% del valore del contratto (ossia dell'importo contrattuale comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, ove esistenti, al netto dell'IVA) ovvero qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, *comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, ove esistenti, al netto dell'IVA*. Tale penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola 5):

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola 6):

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola 7):

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di comunicare i dati relativi alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni.

Clausola 8):

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la facoltà dell'Amministrazione di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto o di procedere alla risoluzione immediata ed automatica del contratto o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art.10, comma 9, del DPR 252/98.

Clausola 9):

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora la stessa impresa violi il divieto di approvvigionarsi presso i soggetti affidatari di forniture e servizi "sensibili", come indicati all'art.3 del Protocollo di legalità, nei confronti dei quali siano state acquisite informazioni interdittive ai sensi dell'art.10 del DPR 252/98.

L'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) oltre che nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, anche nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalità. In tutti i casi di risoluzione del contratto, si procederà all'incameramento della cauzione, fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Art. 2.17 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione

La società, accetta la pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo dell'offerta tecnica in osservanza del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Amministrazione in esecuzione della Legge 190/2012, salva motivata dichiarazione relativa alla presenza di segreti tecnici e commerciali.

Art. 2.18 – Verifica di conformità del servizio

Ai sensi dell'art 102 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. il presente contratto è soggetto a verifica di conformità in corso di esecuzione, da effettuare a cadenza annuale, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il presente appalto è infine sottoposto a verifica di conformità finale, da espletare non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni di cui al presente contratto.

Le procedure di verifica di conformità sono effettuate direttamente dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e confermate dal responsabile del procedimento.

Art. 2.19 – Penali

Per ogni giorno di ritardo nelle comunicazioni delle informazioni richieste all'Art. 2.7 – Produzione di informazioni sui sinistri, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille del premio annuo lordo.

La Contraente potrà detrarre l'importo così calcolato dalle successive rate di premio lordo dovuto, fino al limite massimo del 10% delle stesse e fermo restando la possibilità di agire giudizialmente per la tutela dei propri diritti ed interessi e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 2.20 – Trattamento dei dati personali

La Società, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, si impegna al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di obblighi di riservatezza e di trattamento dei dati personali con particolare riguardo alle garanzie in materia di trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679.

In particolare, ai sensi di quanto prescritto all'art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, è fatto obbligo alla Società di utilizzare i dati acquisiti solo per le finalità previste dal contratto assicurativo, essendo precluso qualsiasi altro trattamento a fini diversi, quale ad esempio il marketing.

Al riguardo, la stessa si impegna a fornire ogni idonea documentazione comprovante il rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, ivi inclusa copia della propria informativa sulla privacy sottoposta a contraenti ed assicurati ai sensi degli artt. 13 e 14 del già citato Regolamento (UE) 2016/679.

SEZIONE 3

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Art. 3.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono si obbliga risarcire i danni, materiali e diretti subiti dagli oggetti assicurati (oggetti d'arte in genere, così come indicati nella specifica definizione di polizza) che provochino la perdita, distruzione o danneggiamento degli oggetti stessi a seguito di qualsiasi evento salvo quanto espressamente escluso all'art. 3.4 Esclusioni.

Art. 3.2 Somme assicurate

In nessun caso la Società risarcirà per uno o più sinistri verificatisi nella stessa annualità assicurativa importi superiori a quelli indicati nella scheda di polizza.

Art. 3.3 Operatività in caso di furto

In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a)

Art. 3.4 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione le perdite ed i danni:

- a) causati da continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
- b) causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato, ruggine, nonché corrosione od ossidazione intrinseca dell'oggetto;
- c) causati da tarli, tarme od altri insetti;
- d) aventi origine diretta in un'operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o messa a nuovo) effettuata da persone non specializzate o con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
- e) a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- f) determinati o agevolati da dolo del contraente e/o assicurato;
- g) causati o conseguenti a estorsioni o truffe
- h) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, nonché la mancanza di oggetti d'arte rilevata in occasione di inventario
- i) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto
- l) verificatisi in occasione di contaminazione radioattiva, da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazioni artificiale di particelle atomiche;
- m) causati da qualsiasi arma chimica, biologica, biochimica o elettromagnetica
- n) subiti dagli oggetti per effetto della loro esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione degli oggetti stessi.

Art. 3.5 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il "Servizio Competente" del Contraente deve:

- fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- entro 45 (quarantacinque) giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Il "Servizio Competente" deve altresì:

- per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone. La Società assicuratrice rinuncia, in caso di sinistri non rilevanti, a richiedere all'assicurato la presentazione della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia di quanto accaduto;
- conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art. 3.6 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti :

fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto all'Art. 2.13 della presente Sezione.

Art. 3.7 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 2.05 della presente Sezione;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore degli oggetti assicurati illesi, perduti, distrutti, danneggiati;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fino da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 3.8 Determinazione dell'indennizzo

- A. L'indennizzo sarà calcolato in base al valore di stima (se esistente), predisposta dagli Uffici competenti del Contraente o da Terzi individuati dal Contraente, oppure all'equo valore di mercato all'epoca del sinistro, quale dei due risulti più elevato.
- B. Nel caso di perdita o danni parziali ai beni assicurati l'ammontare del danno sarà costituito dal costo e dalle spese di restauro più ogni eventuale deprezzamento subito dall'oggetto ma non potrà superare l'importo assicurato per singolo oggetto.
- C. In caso di perdita o danneggiamento di uno o più oggetti il cui valore è incrementato dal fatto di essere parte di una coppia, set o parure, la Società risarcirà all'Assicurato a sua scelta, o una parte in proporzione del valore assicurato di tale coppia, set o parure, senza tenere conto di tale incremento di valore, oppure l'ammontare totale del valore assicurato di detta coppia, set o parure, e l'Assicurato conviene nel tal caso di cedere alla Società ciò che rimane della coppia di oggetti, set o parure.
- D. In seguito al pagamento dell'intero importo assicurato per singolo articolo coppia o serie, la Società ne diventerà proprietaria ed ogni titolo e si riserverà il diritto di prendere possesso della partita, coppia o serie.

Art. 3.9 Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

L'Assicurato non ha diritto ad abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli oggetti residuati o salvati dal sinistro.

Art. 3.10 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale di cui all'art. 2.07 che precede. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento è dovuto solo qualora dal procedimento stesso risulti, con sentenza passata in giudicato, che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2.04 alle lettere f), g), h).

L'assicurato ha diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Compagnia, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.

Art. 3.11 Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società.

Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto od in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare per gli oggetti recuperati, soltanto i

danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se a seguito del recupero si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Art. 3.12 Colpa Grave

Sono comprese nell'assicurazione le perdite ed i danni determinati o agevolati con:

- colpa grave del contraente e/o assicurato, dei vettori e/o imballatori, installatori e depositari;
- dolo e/o colpa dei dipendenti o rappresentanti del contraente e/o assicurato, degli organizzatori della mostra e/o esposizione nonché dei dipendenti delle strutture espositive utilizzate e di persone incaricate della sorveglianza dei locali.

Art. 3.13 Onorari periti

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 3.6, la Società rimborserà all'Assicurato le spese di perizia eventualmente dalla stessa sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, nella misura massima di € 50.000,00 per un sinistro o più sinistri nel corso della stessa annualità assicurativa.

Art. 3.14 Anticipo indennizzi

Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere versato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano insorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo stesso sia prevedibile in non meno di € 50.000,00.

L'indennizzo anticipato non potrà comunque superare l'importo massimo di € 1.500.000,00.

L'obbligo della Società verrà in essere dopo 30 giorni dalla data della denuncia, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 3.15 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SEZIONE 4 CONDIZIONI DI GARANZIA GIACENZA

Garanzia sempre operante

L'assicurazione vale esclusivamente per la giacenza dei beni presenti nelle ubicazioni e relative somme assicurate specificate nella scheda in polizza.

Per le ubicazioni non elencate, sul territorio italiano, la Società in nessun caso rimborserà un importo globale superiore a Euro 500.000,00 per sinistro o annualità assicurativa. L'assicurazione vale anche per i trasporti dei beni assicurati all'interno delle ubicazioni stesse.

Art. 4.1 Condizioni per l'efficacia della garanzia giacenza. Gestione dei sistemi di sicurezza

La garanzia di cui alla presente sezione è subordinata alla condizione che:

- non sia permesso di usare, spostare, toccare, maneggiare le opere. Sono ammissibili tali operazioni effettuate esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza dal personale incaricato dall'Assicurato per l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e relativi contenitori, per l'esame ed il riordino delle opere esposte, per l'allestimento, disallestimento e manutenzione, purché tali operazioni siano espletate con la massima precisione;
- i locali contenenti i beni assicurati siano protetti da robusti serramenti pieni chiusi da validi congegni a porte e robuste ante od inferriate fisse a protezione di finestre o altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno e che sia funzionante ed attivato impianto di allarme antintrusione collegato a centrale di controllo o istituto di vigilanza privato;
- che i mezzi di protezione e prevenzione siano mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza;
- gli oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame ecc.) siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti e basamenti.

In caso di inosservanza a quanto sopra, la Società in caso di sinistro corrisponderà all'Assicurato il 80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Art. 4.2 Furto commesso dai dipendenti

La garanzia furto di cui all'art. 2.03 delle Condizioni Generali di assicurazione è prestata anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali.

Art. 4.3 Furto con destrezza

A deroga di quanto disposto dall' Art. 2.04 lettera h), la garanzia furto è estesa al furto con destrezza purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto, commesso durante l'orario di esposizione al pubblico ed a condizione che:

- a) in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto / personale identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso che consenta il monitoraggio remoto degli oggetti da parte di personale specificatamente preposto alla funzione;
- b) gli oggetti di piccole dimensioni siano custoditi in teche, vetrinette o simili (per oggetti di piccole dimensioni si intendono quelli con dimensioni inferiori a 35 cm di altezza, 25 cm di larghezza e 25 cm di profondità)."

Art. 4.4 Rottura accidentale di oggetti fragili

La garanzia comprende la rottura di oggetti fragili purché gli stessi siano custoditi in teche chiuse o vetrine.

Tale garanzia comprende altresì, le rotture accidentali avvenute durante il maneggio effettuato esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza per:

- l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e/o dei relativi contenitori
- l'esame od il riordino della collezione
- durante le operazioni di trasloco o ristrutturazione dei locali.

La garanzia cessa se l'assicurato usa gli oggetti per scopo diverso da quello di collezione e semplice esposizione.

Art. 4.5 Estorsione

A parziale deroga dell' Art. 2.04, lettera g), l'assicurazione è estesa all'estorsione, intendendosi per tale il costringere la persona mediante violenza o minaccia a consegnare lei stessa gli oggetti assicurati.

Art. 4.6 Giacenza e trasporto verso restauratori

Sono compresi in garanzia, senza premio aggiuntivo, i trasporti fino ad un limite di risarcimento di € 200.000,00 per singolo viaggio, per restauro degli oggetti assicurati, in ambito regionale, e sempreché l'imballaggio sia effettuato a regola d'arte ed adeguato alla natura delle opere; i trasporti devono essere effettuati da almeno due persone munite di telefoni cellulari e con automezzi costantemente ed ininterrottamente sorvegliati.

I suddetti oggetti s'intendono altresì assicurati temporaneamente in giacenza presso qualsiasi laboratorio di restauro a condizione che i mezzi di protezione dei locali, ove gli stessi sono in restauro, siano costituiti da robusti serramenti pieni chiusi da validi congegni a porte e robuste ante od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno e che sia funzionante ed attivato impianto di allarme antintrusione collegato a centrale di controllo o istituto di vigilanza privato.

La garanzia è valida a condizione che l'evento venga segnalato anticipatamente e vi sia conferma scritta della Compagnia.

Art. 4.7 Esclusione per opere all'aperto

Per le opere d'arte collocate all'aperto, all'esterno dei locali s'intendono esclusi dalla garanzia gli atti vandalici, le rigature, le ossidazioni ed imbrattamenti in genere e i danni da furto; inoltre in caso, e/o in previsione di eventi non altrimenti esclusi, a causa dei quali sia immaginabile che un danno possa derivare alle opere, è fatto obbligo al Contraente di porre in essere le ragionevoli misure di salvaguardia dell'integrità delle opere stesse.

SEZIONE 5

CONDIZIONI DI GARANZIA TRASPORTO BENI PROPRIETÀ DELL'ENTE CONTRAENTE

Garanzia attiva solo se espressamente richiesta dalla contraente

E' facoltà del Contraente richiedere l'estensione della garanzia durante il trasporto degli oggetti d'arte. La garanzia per le opere che di volta in volta verranno segnalate, inizia dal momento in cui gli oggetti stessi vengono rimossi dal loro luogo di origine per essere ivi imballati ed intraprendere il relativo trasporto. L'assicurazione prosegue durante tutto il trasporto (comprese le eventuali giacenze temporanee). L'assicurazione cessa quando gli oggetti vengono disimballati e collocati nel luogo loro destinato.

La garanzia è valida solo dopo conferma scritta della società.

Art. 5.1 Condizioni per l'efficacia della garanzia trasporto

La garanzia è prestata a condizione che:

- a) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato o da personale di fiducia del Contraente/Assicurato;
- b) che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
- c) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque le strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
- d) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi costantemente vigilati;
- e) sono esclusi i viaggi a mezzo nave, con la sola eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate;

Art. 5.2 Esclusione danni da vizio, difetto, insufficienza di imballaggio

Sono esclusi i danni dovuti a difetto, vizio od insufficienza di imballaggio. Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali impiegati per l'imballaggio purché tali materiali di qualità non dubbia, ferma la facoltà di regresso della Società verso il fornitore dei materiali.

Art. 5.3 Rottura oggetti fragili

La garanzia è estesa alla rottura accidentale degli oggetti fragili a condizione che vengano imballati in casse, maneggiati e caricati in maniera professionale e tenendo conto della loro specifica natura.

Art. 5.4 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia alla rivalsa nei confronti di:

- trasportatori e/o spedizionieri: purché specializzati nel settore Arte
- imballatori: purché specializzati nel settore Arte

a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale facoltà. Per i vettori e/o spedizionieri la rinuncia alla rivalsa è solo per la parte di danno eccedente la loro responsabilità legale.

Art. 5.5 Calcolo e pagamento del premio

Il premio di ogni singolo trasporto sarà calcolato applicando alle somme assicurate i seguenti tassi lordi in base a:

- Trasporto in Italia 0,30 pro mille a tratta, elevato a 0,38 per oggetti fragili
- Trasporto in Europa 0,50 pro mille a tratta, elevato a 0,63 per oggetti fragili
- Trasporto nel resto del Mondo 0,80 pro mille a tratta, elevato a 1,00 per oggetti fragili

La presente garanzia è prestata con un premio minimo lordo di € 50,00 per ogni viaggio.

Il premi relativi a tale garanzia saranno pagati dalla Contraente in sede di regolazione premio al termine di ogni annualità assicurativa secondo quanto disposto dal corrispondente articolo delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

SEZIONE 6

CONDIZIONI DI GARANZIA "DA CHiodO A CHiodO"

Garanzia attiva solo se espressamente richiesta dalla contraente tramite apposita scheda allegata alla presente polizza (allegato 1)

E' facoltà del Contraente richiedere la copertura assicurativa di dipinti, sculture, mobili, libri antichi, argenti, oggetti di antiquariato, reperti archeologici e strumenti musicali, esclusi gioielli, oggetti in metallo prezioso (oro e platino), pietre dure, pietre preziose e tappeti salvo che si tratti di oggetti archeologici o di importanza storica ed artistica presso:

- Esposizioni e mostre, organizzate dal Contraente o da terzi per conto del Contraente;
- Sale o luoghi per concerti nel caso trattasi di strumenti musicali.

La garanzia di cui alla presente sezione viene prestata per gli oggetti descritti negli elenchi che di volta in volta, il Contraente invia alla Società (allegato 2) ed inizia dal momento in cui gli oggetti stessi vengono rimossi dal loro luogo di origine per essere ivi imballati ed intraprendere il relativo trasporto. L'assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze presso luoghi indicati nelle singole comunicazioni, comprese le esposizioni al pubblico. L'assicurazione cessa quando gli oggetti, compiuto l'ultimo viaggio, vengono disimballati e collocati nel luogo loro destinato.

Sono pertanto compresi i danni occorsi durante le operazioni di imballaggio e disimballaggio.

Art.6 .1- Somme assicurate

La garanzia, prestata su base "stima accettata" o "valore dichiarato" per beni di proprietà di terzi, decorre dalla data della richiesta di copertura effettuata dal Contraente, per somme assicurate non superiori ad € 500.000,00= per singola ubicazione e/o trasporto per esposizioni e giacenze presso sedi museali, esposizioni e mostre organizzate dal Contraente o da terzi per conto del Contraente, sale o luoghi per concerti, nel caso trattasi di strumenti musicali, nell'ambito del territorio italiano e dei Paesi UE.

Per valori superiori o per altri luoghi, la garanzia decorre dopo la conferma scritta della Società.

E' facoltà dell'Ente richiedere alla Società l'emissione di certificati di assicurazione attestanti termini e condizioni della copertura assicurativa .

Art. 6.2 - Condizioni per l'efficacia della garanzia giacenza. Gestione dei sistemi di sicurezza

La garanzia di cui alla presente sezione è subordinata alla condizione che:

1. non sia permesso ai visitatori di usare, spostare, toccare, maneggiare le opere. Sono ammissibili tali operazioni effettuate esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza dal personale incaricato dall'Assicurato per l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e relativi contenitori, per l'esame ed il riordino delle opere esposte, per l'allestimento, disallestimento e manutenzione, purché tali operazioni siano espletate con la massima precisione
2. siano in atto tutte le protezioni notificate agli Assicuratori ed indicate nella scheda di attivazione della copertura da "chiodo a chiodo" (allegato 1);
3. che nelle ore di apertura al pubblico sia presente un servizio di sorveglianza;
4. siano predisposte adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi contatto con i visitatori e le opere esposte;
5. che nelle ore di chiusura al pubblico sia attivato l'impianto antintrusione indicato nella scheda di attivazione della presente copertura da "chiodo a chiodo", oppure sia attivato servizio di sorveglianza armato;
6. che i mezzi di protezione e prevenzione siano mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza;
7. gli oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame ecc.) siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti e basamenti.

Art 6.3 - Condizioni della garanzia.

La garanzia è prestata nelle modalità previste – nessuna esclusa - dalla sezione "Garanzia Giacenza" e dalla sezione "Garanzia Trasporti".

Art. 6.4 - Calcolo del premio

Il premio relativo ad ogni singola garanzia temporanea sarà riferito alla sotto indicata classificazione degli oggetti esposti:

- Classe A: Dipinti o disegni realizzati con tecniche tradizionali
- Classe B: sculture non fragili, mobili, libri antichi, strumenti musicali e reperti archeologici, esclusi gioielli (oro e platino), pietre dure e preziose, tappeti
- Classe C: oggetti fragili /vetro, porcellana, terracotta, gesso ecc.), gioielli, oggetti in metallo prezioso (oro e platino) pietre dure e preziose, tappeti che siano oggetti archeologici o di importanza storica ed artistica

Il premio di ogni singola applicazione sarà calcolato applicando quindi:

- **Classe A:** un tasso lordo di 0,15 pro mille da applicarsi alla somma assicurata per ogni mese o frazione di mese;
- **Classe B:** un tasso lordo di 0,20 pro mille da applicarsi alla somma assicurata per ogni mese o frazione di mese;
- **Classe C:** un tasso lordo di 0,27 pro mille da applicarsi alla somma assicurata per ogni mese o frazione di mese;

Il premi relativi a tale garanzia saranno pagati dalla Contraente in sede di regolazione premio al termine di ogni annualità assicurativa secondo quanto disposto dal corrispondente articolo delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

La Società

Il Contraente / Assicurato

ALLEGATO 1)
Attivazione della Garanzia “da chiodo a chiodo”

NOME DELL'ESPOSIZIONE		
LUOGO DELL'ESPOSIZIONE, COMPLETO DI INDIRIZZO, CAP, CITTÀ		
MISURE DI SICUREZZA DEI LOCALI ESPOSITIVI	▪ TIPOLOGIA IMPIANTO DI ALLARME (VOLUMETRICO, PERIMETRALE, ECC): ▪ COLLEGAMENTO CON AUTORITÀ/VIGILANZA PRIVATA ▪ TIPOLOGIA DEL COLLEGAMENTO (PONTE RADIO, ECC): ▪ IMPIANTO ANTINCENDIO AUTOMATICO / ESTINTORI	SI / NO SI / NO
DURATA DELL'ESPOSIZIONE		
DURATA DELLA COPERTURA	ORE 24 DEL / ORE 24 DEL	
MODALITÀ DI TRASPORTO (AEREO, MARITTIMO, FERROVIARIO, TERRESTRE)		
NOMINATIVO TRASPORTATORE		
SOMMA ASSICURATA		
LISTA OPERE	COME DA ALLEGATO 2)	

ALLEGATO 2)
Lista opere per garanzia “da chiodo a chiodo”

Proprietario / Prestatore (completo di indirizzo, cap, città, nazione)	Trasportatore	Autore	Titolo / Anno	Materia / Tecnica	Misure / peso	Valore Euro

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
allegato al DD/2019/1174 del 16/12/2019
Firmatari: Scatà Sergio

SCHEDA DI POLIZZA

Costituente parte integrante della polizza all risks del patrimonio artistico n°

Contraente/Assicurato **Università degli Studi di Napoli Federico II**
Corso Umberto I, 40
80138 – Napoli (NA)
C.F./P.IVA: 0087622633

durata del contratto: 4 anni, con
effetto dal: 30/06/2020
scadenza il: 30/06/2024
Frazionamento Annuale

Ubicazioni e partite assicurate (riepilogo)

UBICAZIONI	DESCRIZIONE / N. BENI ASSICURATI	VALORE ASSICURATO (€)
CENTRI MUSEALI		
Real Museo Mineralogico	Reperti storici n. 46.102	4.862.531
Museo Zoologico	Reperti storici n. 230.000	3.986.191
Museo di Antropologia	Reperti storici n. 26.000	2.525.088
Museo di Paleontologia	Reperti storici n. 45.602	3.727.986
TOTALE		15.101.797,00
ORTO BOTANICO		
Napoli Via Foria, 223	Erbario "raccolta di piante essicate" n. 170.000 campioni	5.202.000,00
BIBLIOTECHE		
Agraria	Volumi antichi n. 984	616.618
Architettura	Volumi antichi n. 247	285.444
Giuridica	Volumi antichi n. 2.692	1.040.380
Ingegneria	Volumi antichi n. 1.811	798.491
Medicina e Chirurgia	Volumi antichi n. 48	7.183
Scienze politiche	Volumi antichi n. 132	89.775
Umanistica	Volumi antichi n. 3.817	867.873
Veterinaria	Volumi antichi n. 8	1.207
TOTALE		3.706.971,00
OPERE PRESSO IL COMPLESSO DI SANT'ANTONIELLO		
Complesso di Sant'Antonello	Opere varie (sculture, affreschi, dipinti) n. 8	600.000,00
TOTALE COMPLESSIVO		24.610.768,00

Nota Bene:

→ gli elenchi degli oggetti assicurati sono disponibili presso gli uffici dell'Ente Contraente.

Calcolo del premio

Partita	Somma Assicurata complessiva (€)	Tasso Lordo %°	Premio Lordo (€) (°)
Centri Museali	15.101.797,00		
Orto Botanico	5.202.000,00		
Biblioteche	3.706.971,00		
Complesso di Sant'Antoniello	600.000,00		
TOTALE	24.610.768,00		

(°) esenzione pagamento imposte ex D.L. n. 42 /2004

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€.....
Imposte	esente
TOTALE	€

La Società

Il Contraente
